

L.U.I.S.S.
LIBERA UNIVERSITÀ INTERNAZIONALE DEGLI STUDI SOCIALI
GUIDO CARLI

DOTTORATO DI RICERCA IN DIRITTO TRIBUTARIO DELLE
SOCIETÀ'
COORDINATORE: CHIAR.MA PROF.SSA LIVIA SALVINI
XXII CICLO

La cessione dei crediti nel sistema del reddito d'impresa

Riassunto

Relatore

Candidato

Chiar.ma Prof.ssa Livia Salvini

Gabriele Paladini

Riassunto

Il presente studio ha per oggetto gli effetti della cessione dei crediti dell'impresa nell'ambito della determinazione del reddito d'impresa, in una prospettiva delimitata dall'imposizione diretta e riferita alla determinazione del reddito del soggetto imprenditore che effettua la cessione dei crediti d'impresa.

Lo studio analizza la cessione dei crediti, quale fenomeno di circolazione della ricchezza e di trasferimento di beni appartenenti all'impresa, considerando la ben nota distinzione dottrinale tra cessione dei crediti e trasferimento dei beni d'impresa, secondo la quale mentre quest'ultimo realizza la circolazione di ricchezza presente, la cessione dei crediti consente la circolazione di ricchezza futura, ossia che diventerà attuale quando il debitore ceduto avrà adempiuto la propria obbligazione.

L'analisi svolta è finalizzata a ricondurre a sistema le disposizioni che nel Testo Unico del reddito d'impresa riguardano la cessione dei crediti, rammentando che nel sistema del reddito d'impresa la cessione dei crediti non assume autonoma rilevanza come fattispecie disciplinata da specifiche norme. Il Testo Unico disciplina l'effetto della cessione dei crediti ponendo una disciplina specifica per componenti di reddito che derivano da tale vicenda. dalla cessione dei crediti. La cessione dei crediti, dunque, non costituisce direttamente la fattispecie di norme tributarie sul reddito d'impresa, assumendo rilevanza a tal fine in via indiretta, ossia relativamente agli effetti che ne derivano.

In questa prospettiva, nella prima parte dello studio, costituita dal Capitolo II, sono delineati gli elementi essenziali della cessione dei crediti d'impresa, inquadrando dal punto di vista normativo tale fattispecie ed individuando anche gli aspetti fondamentali dal punto di vista del bilancio. Al riguardo, è stata prestata grande attenzione alla distinzione tra atti dispositivi dei beni d'impresa e atti di valutazione dei beni dell'impresa, che, pur non trovando una compiuta elaborazione nel sistema del reddito d'impresa, assume notevole importanza ai

fini della cessione dei crediti, per comprendere la relazione tra questa vicenda negoziale e la determinazione del reddito d'impresa.

Infatti, i crediti d'impresa possono essere fonte di componenti reddituali sia come oggetto di atti dispositivi (cessione del credito, remissione del debito) sia come oggetto di atti valutativi (svalutazione del credito). Questa distinzione, peraltro, non è meramente concettuale, ma attiene anche al momento applicativo delle norme, poiché, come si dimostra nel presente lavoro, riguarda aspetti fondamentali nell'interpretazione delle norme tributarie relative ai crediti d'impresa, che quindi necessariamente coinvolgono anche l'applicazione delle stesse.

Lo studio si è, quindi, soffermato in particolare sull'art. 101, comma 5, dpr 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir) secondo cui *«le perdite su crediti sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi e, in ogni caso (...) se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali»*, e sull'art. 106 Tuir, che stabilisce le regole per la rilevanza fiscale della svalutazione dei crediti e dei rischi su crediti. Il tema oggetto del presente studio ha consentito, inoltre, di svolgere alcune considerazioni sistematiche su principi fondamentali del reddito d'impresa, quali il principio di derivazione e il principio di inerenza, nonché sulla natura dei componenti di reddito derivanti dalla cessione dei crediti d'impresa.

In particolare, nel Capitolo III sono stati analizzati, in particolare, i temi della qualificazione del differenziale negativo derivante dalla cessione dei crediti nel reddito d'impresa tra minusvalenze e perdite, concludendo a favore della qualificazione come perdite. Inoltre sono stati analizzati i principi fondamentali del reddito d'impresa, sempre nella prospettiva della cessione dei crediti, con particolare riferimento al principio di inerenza, alla luce della giurisprudenza sulla antieconomicità. Infine, nel Capitolo III è stata delineata l'evoluzione storica della normativa di riferimento in materia di condizioni per la deducibilità dei componenti negativi derivanti dalla cessione dei crediti, poiché tale aspetto è fondamentale per interpretare correttamente le norme attualmente in vigore.

Nel Capitolo IV si è affrontato in modo specifico il tema del differenziale negativo da cessione dei crediti nella determinazione del reddito d'impresa.

In particolare, è discusso il tema del significato da attribuire, nell'interpretazione dell'art. 101, comma 5, del Testo Unico al sintagma «elementi certi e precisi», quali condizioni per la deducibilità delle perdite su crediti.

Inoltre, è stato affrontato il tema dell'art. 106 del Testo Unico, sulla deducibilità della svalutazione dei crediti nel reddito d'impresa, con particolare attenzione alla rilevanza, attuale e futura, della distinzione tra cessione dei crediti *pro soluto* e cessione dei crediti *pro solvendo*. In quest'ottica, grande rilevanza assume l'analisi del tema del trasferimento del rischio nella prospettiva del reddito d'impresa.

Infine, nel Capitolo V si svolgono considerazioni specifiche con riferimento all'ipotesi in cui la cessione dei crediti e la determinazione del reddito d'impresa avvengano nell'ambito del bilancio redatto secondo i principi contabili internazionali.

In particolare, in questo ambito emergono i temi della prevalenza della sostanza economico-finanziaria sulla forma giuridica, in relazione al sistema del reddito d'impresa. Inoltre, con riferimento al Bilancio IAS/IFRS emerge una nuova connotazione del principio di derivazione, quale cardine del sistema del reddito d'impresa ai fini Ires.

Analizzando la fattispecie, nel Capitolo II, si è posto in evidenza come la cessione dei crediti relativi all'impresa è disciplinata dagli articoli 1260 e seguenti del codice civile, che pongono le regole generali sulla cessione dei crediti, e dalla l. 21 febbraio 1991, n. 52, che stabilisce la disciplina speciale applicabile solo alla cessione di crediti d'impresa ad un cessionario qualificato, mentre vi sono poi altre norme che considerano la cessione dei crediti e che possono assumere rilevanza nel caso di crediti d'impresa: l'art. 2255 cod. civ. sul conferimento dei crediti e l'art. 2559 cod.civ. sulla cessione dei crediti in caso di cessione d'azienda, nonché la l. 30 aprile 1999, n. 130 sulla cartolarizzazione dei crediti di cui si dirà oltre.

Con la cessione del credito si realizza una successione a titolo particolare nel lato attivo dell'obbligazione, di talché ad un creditore se ne sostituisce un altro, senza realizzare una novazione del rapporto obbligatorio, ossia senza che si generi un nuovo rapporto. Ed è stato inoltre posto in evidenza che, sotto il profilo negoziale,

la cessione del credito non è un autonomo tipo contrattuale: secondo l'opinione prevalente in dottrina e giurisprudenza la cessione dei crediti non è un autonomo tipo negoziale, finendo per coincidere con lo schema utilizzato per il trasferimento del credito, e di conseguenza non è un contratto specifico, ma è l'oggetto di un contratto traslativo di diritti.

Il tema del rischio di credito, e soprattutto del suo trasferimento nell'ambito della cessione dei crediti, assume rilevanza particolare anche nella prospettiva del bilancio d'esercizio, come criterio fondamentale nella determinazione della metodologia da applicare per rappresentare in bilancio tale operazione economica. La considerazione del trasferimento del rischio costituisce l'elemento cardine attorno al quale ruota sia la rappresentazione nel bilancio redatto secondo i principi contabili nazionali sia la rappresentazione nel bilancio redatto secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS.

Ed anzi, nell'ambito dei principi contabili internazionali la rappresentazione bilancistica della cessione dei crediti, come si vedrà di seguito, è essenzialmente una valutazione dettagliata e complessa del rischio di credito e del suo trasferimento.

Nel Capitolo III si è sviluppata l'analisi della cessione dei crediti appartenenti all'impresa ai fini della determinazione del reddito imponibile. In particolare, è stato affrontato il tema della qualificazione del componente negativo di reddito derivante dalla cessione quale atto dispositivo del diritto di credito.

La norma di riferimento in materia, ossia l'art. 101 Tuir, non dirime la questione, offrendo elementi per sostenere sia la qualificazione come minusvalenza sia la qualificazione come perdita.

In estrema sintesi, il problema si pone perché da un lato la lettera della norma fa riferimento alle perdite su crediti, mentre dall'altro trattandosi della cessione di un bene relativo all'impresa, ossia il credito, si potrebbe qualificare l'elemento reddituale come minusvalenza, analogamente a quanto avviene nei casi di realizzo di beni dell'impresa diversi dai beni merce, che in quanto tali generano ricavi.

La qualificazione del differenziale negativo derivante dalla cessione dei crediti d'impresa come perdita si desume, oltre che dal dato letterale della norma che

disciplina tali componenti negativi di reddito, anche da una lettura sistematica della disciplina in materia di beni relativi all'impresa.

Dopo aver svolto alcune considerazioni sul principio di inerenza nel sistema del reddito d'impresa, anche con riferimento al concetto di antieconomicità, il Capitolo III si chiude con l'analisi dell'evoluzione storica della normativa di riferimento in materia di condizioni per la deducibilità delle perdite su crediti, tema poi sviluppato nel Capitolo IV.

In particolare, nel Capitolo IV è stato analizzato approfonditamente il tema degli «elementi certi e precisi» quali condizioni per la deducibilità delle perdite su crediti, considerando la giurisprudenza della Corte di Cassazione e delle Commissioni tributarie, nonché l'opinione della dottrina e la prassi dell'Amministrazione finanziaria.

In sintesi, dall'analisi svolta è emerso che la Corte di Cassazione individua questa condizione sulla base di diversi riferimenti, quali ad esempio l'esistenza di una transazione tra creditore e debitore, la convenienza economica per il creditore a rinunciare al proprio diritto e più in generale su tutti quegli elementi che dimostrano la irrecuperabilità del credito. Inoltre, alla luce della giurisprudenza in materia, l'interpretazione di questo sintagma dovrebbe essere effettuata distinguendo due casi, ossia la cessione dei crediti d'impresa di modesto ammontare e la cessione dei crediti d'impresa di ammontare ingente.

In dottrina, poi, si confrontano due orientamenti,

Secondo la tesi sostenuta da parte della dottrina, gli atti dispositivi del diritto di credito, i quali si traducono nell'espunzione del diritto dalla sfera patrimoniale dell'imprenditore, generano componenti negative di reddito in relazione alle quali non è necessario dimostrare alcuna certezza e precisione.

Secondo questa tesi, quindi, nel caso di cessione dei crediti gli elementi certi e precisi prescritti dalla norma tributaria non dovrebbero essere dimostrati.

A sostegno di questa tesi, si argomenta partendo dalla distinzione tra perdite su crediti derivanti dalla svalutazione e componenti negative di reddito emergenti da atti dispositivi aventi ad oggetto il diritto di credito. Nel caso delle perdite da svalutazione dei crediti, si afferma, l'esigenza di certezza del rapporto tributario impone che si conferisca al presupposto degli «elementi certi e precisi» una

portata particolarmente rigorosa. Ciò in quanto si tratta di una norma sulla valutazione degli elementi patrimoniali.

Ne consegue che gli «elementi certi e precisi» costituirebbero un limite rispetto alla genesi unilaterale del componente negativo di reddito, in una situazione nella quale il credito rimane nel patrimonio dell'impresa e il componente negativo è frutto di una stima.

Al riguardo, è stato sottolineato che l'espressione «elementi certi e precisi», contenuta nella norma in disamina, evoca, in sostanza, ai fini della deducibilità delle perdite da valutazione dei crediti, un assetto di determinazione del componente negativo di reddito di natura «probabilistica». Ossia, in termini di elevata possibilità che il debitore non paghi. E il riferimento alle «probabilità» di recupero rappresenterebbe un modo d'essere della questione valutativa delle singole posizioni creditorie.

Al contrario, si afferma, questo problema non emerge laddove la perdita non sia il frutto di un'attività estimativa avente ad oggetto il credito, bensì derivi da atti dispositivi, quali la cessione del credito o la rinuncia. In questi casi, quindi, non v'è alcuna svalutazione di elementi del patrimonio dell'impresa, dato che i crediti escono dalla sfera dell'impresa.

Secondo un diverso orientamento, invece, gli «elementi certi e precisi» dovrebbero comunque essere verificati anche nel caso di perdite su crediti derivanti da atti dispositivi, come la cessione dei crediti. In base a questa tesi, la norma in disamina non si riferisce solo alle perdite da valutazione dei crediti, bensì anche alle perdite derivanti da atti dispositivi dei crediti.

Innanzitutto, a sostegno di tale tesi depone l'interpretazione letterale dell'art. 101, comma 5, del Testo Unico. Infatti, dalla lettera della norma non emerge alcun elemento utile a far ritenere che la stessa si applichi solo alle perdite su crediti derivanti dalla valutazione e non alle perdite su crediti derivanti dalla cessione.

A sostegno di questa tesi depone anche il fatto che la cessione dei crediti è una fattispecie giuridica complessa, che può in concreto assumere diverse caratteristiche, con la conseguenza che gli effetti derivanti da tale operazione ben possono giustificare, anche sotto il profilo sistematico, l'applicazione della condizione degli «elementi certi e precisi».

Quanto meno, ben si potrebbe affermare che almeno in alcuni casi di cessione dei crediti, tale condizione dovrebbe essere comunque rispettata ed eventualmente argomentata dal contribuente, al fine di dedurre il componente negativo di reddito. Il riferimento è, in particolare, alla prospettiva della verifica fiscale e dell'eventuale contenzioso.

Sulla base dell'analisi svolta nel Capitolo IV, si è affermato che per «elementi certi e precisi» si dovrebbe intendere le circostanze di fatto dalle quali risulta la perdita su crediti e che devono essere provate dal soggetto passivo d'imposta, affinché il componente negativo sia deducibile dal reddito d'impresa.

Nella seconda parte del Capitolo IV è stato analizzato approfonditamente il tema del rapporto tra cessione dei crediti e trasferimento del rischio nella prospettiva del reddito d'impresa, e in particolare nella prospettiva del requisito della iscrizione in bilancio, ai fini dell'applicazione dell'art. 106 Tuir nel caso di crediti oggetto di cessione.

Da tale analisi è emerso che secondo l'orientamento della giurisprudenza della Corte di Cassazione e l'opinione della dottrina, deve ritenersi che i crediti ceduti, con clausola *pro solvendo*, possono rilevare ai fini del calcolo del limite di deducibilità degli accantonamenti per crediti previsto dall'art. 106 Tuir, sulla base della considerazione del rischio connesso al credito e del suo trasferimento.

Al riguardo, è stato osservato che se il rischio deve essere il criterio di riferimento per stabilire se un credito deve essere incluso fini del calcolo del limite di deducibilità degli accantonamenti per crediti previsto dall'art. 106 Tuir, ciò che assume rilevanza non è il trasferimento del credito in sé, bensì il trasferimento del rischio connesso al credito. Questa affermazione è il punto di partenza, ma l'analisi deve riguardare anche il trasferimento del rischio.

In questa prospettiva è stato posto in evidenza che l'analisi da svolgere è analoga a quella prevista dai principi contabili internazionali ai fini della *derecognition* dei crediti dal bilancio in base allo IAS 39. Inoltre, è stato osservato che l'analisi del trasferimento del rischio non è un'analisi volta a far prevalere la sostanza sulla forma né meramente economico-finanziaria. Infatti, per stabilire se il rischio è stato trasferito ed in che misura, occorrerà considerare tutte le caratteristiche

(giuridiche e finanziarie) della cessione, non limitandosi peraltro alla distinzione tra clausola *pro soluto* e clausola *pro solvendo*.

Infine, nel Capitolo V si è analizzata in modo specifico l'ipotesi in cui la cessione dei crediti e la determinazione del reddito d'impresa avvengano nell'ambito del bilancio redatto secondo i principi contabili internazionali.

In questo ambito, si sintetizzano le considerazioni svolte nel presente studio sul rapporto tra cessione dei crediti e sistema del reddito d'impresa, anche perché l'introduzione dei principi IAS/IFRS ha dato un nuovo impulso al dibattito sul rapporto tra bilancio e reddito d'impresa, ossia tra rappresentazione contabile dell'operazione economica e determinazione della capacità economica ai fini tributari.

In particolare, in questo capitolo è stato analizzato approfonditamente il rapporto tra cessione dei crediti secondo i principi IAS/IFRS, considerando il principio della prevalenza della sostanza economico-finanziaria sulla forma giuridica, e determinazione del reddito d'impresa, alla luce del novellato principio di derivazione ex art. 83 Tuir.

Nella parte finale del presente studio, sono stati affrontati alcuni temi fondamentali del sistema del reddito d'impresa, rispetto ai quali la cessione dei crediti nel caso del bilancio IAS/IFRS offre degli interessanti spunti di riflessione. In particolare, sono stati analizzati il concetto di risultato di esercizio come misurato nel bilancio IAS/IFRS e il concetto di possesso del reddito, quale presupposto dell'Ires ex art. 76 del Tuir, nella prospettiva il principio di capacità contributiva sancito dall'art. 53 della Costituzione.

*